

Allegato "A" al N. 45624/3951 di repertorio

MILANO il 30 Novembre 1999

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PSORIASI E VITILIGINE -

AS.N.P.V.

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE E SCOPO

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Nazionale PSORIASI E VITILIGINE - ASNPV".

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, svolge le attività di volontariato, assicura le iniziative e persegue le finalità solidaristiche di cui in appresso:

a) promuovere e diffondere la conoscenza delle seguenti malattie:

psoriasi, vitiligine, artropatia psorisiaca ed affezioni analoghe e concomitanti;

b) tutelare le persone affette da tali malattie;

c) conseguire, anche mediante leggi di iniziativa popolare o proposte di legge, il riconoscimento a tutti gli effetti delle sopramenzionate malattie nonché la conseguente, effettiva, tutela delle persone che ne sono affette da parte dello Stato, degli Enti locali, delle ASSL nonché di ogni ente privato;

d) intervenire in sede locale e nazionale contro la

prassi e le forme di pubblica gestione della salute che possono vanificare le leggi in materia di prevenzione e riforma sostenendo i diritti degli ammalati e assistendoli anche nelle strutture pubbliche e private, a ciò deputate;

e) organizzare seminari, dibattiti e convegni;

redigere analisi e studi; elaborare progetti sperimentali e diffonderli tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

f) promuovere rapporti e incontri in Italia ed all'estero con Enti pubblici e privati, movimenti, associazioni;

g) organizzare e promuovere ogni ulteriore azione e attività volta al perseguimento degli scopi sociali ivi comprese quelle previste e disciplinate dall'art. 5, primo comma, lett. g) della Legge 11 agosto 1991 n.266;

h) utilizzare gli strumenti processuali ritenuti di volta in volta più idonei, quali, a solo titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili e amministrativi per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 2) SEDE E DURATA

L'associazione ha sede in Milano, in Via Bergognone n.43.

L'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2010; la durata può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 3) SOCI


1. Tutti possono chiedere di associarsi alla associazione impegnandosi:

- ad accettare lo spirito solidaristico e le finalità perseguite dall'associazione con prestazioni personali e gratuite da parte degli aderenti l'associazione medesima;

- a rispettare le norme statutarie con espressa dichiarazione di accettazione delle norme medesime sottoscritta all'atto della presentazione della domanda di adesione;

- a sostenere l'attività dell'associazione versando, entro il 30 giugno di ogni anno, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale ha comunque la facoltà di ammettere gratuitamente l'iscrizione del socio, ovvero di ridurre la quota associativa, in relazione alla sua particolare situazione personale.

2. I soci si suddividono in promotori, ordinari, sostenitori e onorari.



- sono soci promotori tutti i firmatari dell'atto costitutivo. Ogni anno il Consiglio Direttivo congiuntamente al Collegio di controllo può nominare, fra i soci ordinari maggiorenni, un numero di soci promotori non superiore a tre, da scegliersi tra coloro che si siano particolarmente impegnati e prodigati in favore delle iniziative e delle attività dell'associazione.

- sono soci ordinari tutti gli altri, ivi compresi i soci sostenitori, che sono tenuti a versare una quota predeterminata a tal fine dal Consiglio Direttivo.

- i soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro che, non aderenti all'associazione, si siano comunque distinti per il proprio impegno a favore delle finalità perseguite dalla associazione medesima.

Detti soci sono dispensati dal pagamento della quota e non hanno diritto di voto durante le assemblee.

3. La qualità di socio si acquista con il versamento della quota prevista per l'anno in corso previa accettazione della domanda da parte del Consiglio direttivo il quale ha la facoltà di negare l'ammissione di coloro che, a suo motivato parere, abbiano

tenuto ovvero tengano comportamenti o rivestano cariche o incarichi tali per cui non si possa attendere l'assoluta coerenza necessaria per il perseguimento dei solidaristici scopi sociali.

Il richiedente che non abbia vista accettata la propria domanda può inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento del diniego una richiesta di riesame al Collegio di controllo che decide con parere motivato entro i successivi trenta giorni.

4. La qualità di socio si perde per:

recesso volontario, morosità o provvedimento di esclusione.

Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Consiglio direttivo; il recesso avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento.

La decadenza per morosità si verifica dopo il decorso di sei mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa.

L'esclusione è pronunciata dal Collegio di controllo qualora il socio:

- abbia perso i requisiti che ne hanno determinato l'ammissione;

- non rispetti lo statuto e il regolamento;

- arrechi disturbo, molestia o turbativa all'armonioso svolgimento dell'attività sociale.

I provvedimenti che pronunciano la decadenza ovvero dispongono l'esclusione sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento.

Art. 4) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio di controllo.

Art. 5) ASSEMBLEA

L'assemblea è formata dai soci promotori, ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Ogni associato può delegare per iscritto un altro associato affinché partecipi all'assemblea ed esprima il voto per suo conto.

Nessun associato può ricevere più di cinque deleghe.

I soci minorenni hanno diritto di intervento e di discussione in assemblea, ma non hanno diritto di voto.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

1. l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci, in prima convocazione, e senza alcun limite di presenza in seconda convocazione.

In entrambi i casi deve essere presente almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci promotori.

Detta assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea è convocata con lettera semplice dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

L'avviso indicherà gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine:

- alla approvazione del bilancio annuale;
- alla nomina delle cariche sociali fermo restando che la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio di controllo deve essere composta da soci che siano personalmente interessati dalle affezioni menzionate all'art. 1;
- alla ratifica dei consiglieri eventualmente nominati mediante cooptazione;
- alla approvazione delle direttive e dei programmi

generali della associazione nonchè delle attività svolte dal Consiglio direttivo durante l'esercizio sociale.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci in prima convocazione e senza alcun limite di presenza in seconda convocazione.

In entrambi i casi deve essere presente almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci promotori o il 75% (settantacinque per cento) nell'ipotesi prevista all'art. 11.

Detta assemblea è convocata dal Consiglio direttivo con lettera inviata agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine:

- alle modifiche dello statuto;
- alla estinzione dell'associazione.

3. Le assemblee hanno luogo presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.

L'assemblea elegge tra i soci presenti il proprio Presidente e il Segretario.

Se del caso l'assemblea può inoltre eleggere due

scrutatori per il controllo delle votazioni fermo restando che è compito del Presidente dell'assemblea accertare la regolarità delle deleghe.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nonchè dagli scrutatori se nominati, e nei casi di legge o, se richiesto, da parte del Notaio.

Art. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, composto da sette membri eletti dall'assemblea ordinaria, è l'organo di guida, di promozione e indirizzo dell'associazione, coerentemente agli obiettivi stabiliti dall'assemblea.

Esso attua tutte le iniziative necessarie al perseguimento dei fini sociali e svolge le relative attività amministrative.

A tal fine:

- delibera su tutte le questioni che interessano l'associazione e ha tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ivi compresa l'approvazione del regolamento interno dell'associazione medesima che disciplina tra l'altro, il rimborso delle spese sostenute dai soci per le presentazioni rese in ordine alla attività svolta;

- provvede alla gestione economica e finanziaria compilando un bilancio preventivo ed un conto consuntivo da sottoporre all'assemblea, corredati dal parere del Collegio di controllo.

Il Consiglio resta in carica due anni.

2. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice- Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice Presidente ovvero di almeno quattro dei suoi componenti.

In ogni caso il Consiglio si riunisce almeno otto volte all'anno.

Il Consigliere che senza grave e giustificato motivo rimanga assente per tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata del Consiglio.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua

assenza dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore.

3. Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più consiglieri, il Consiglio medesimo chiama, quali successori, i primi dei non eletti in ordine decrescente, ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi, provvede mediante cooptazione.

La nomina dei consiglieri cooptati sarà sottoposta a ratifica dalla successiva assemblea ordinaria dei soci.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio, i consiglieri rimasti in carica devono nel più breve periodo possibile, convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

I nuovi consiglieri nominati dall'assemblea durano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica al momento della loro nomina.

Ove il Consiglio non provveda alla convocazione dell'assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti ovvero se vengano a mancare tutti i consiglieri, l'assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata dal Collegio di controllo, il qua-

le può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 7) PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'associazione, ne coordina l'attività, convoca e presiede il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell'associazione nell'intervallo di tempo tra le riunioni del Consiglio Direttivo alla prima delle quali è comunque tenuto a riferire sui provvedimenti stessi.

La carica è gratuita.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori alle liti, può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento rilasciando quietanza, può altresì fare pagamenti ricevendo quietanza, stipulare contratti di conto corrente e deposito presso istituti di credito e Uffici Postali con firma congiunta del tesoriere o del Vice Presidente.

Art. 8) COLLEGIO DI CONTROLLO

1. Il Collegio di controllo, composto da nove soci eletti dall'assemblea ordinaria, scelti fra le diverse categorie, esclusa quella dei soci onorari, è

il garante della osservanza delle norme statutarie e del corretto perseguimento degli scopi sociali.

Esso decide, inoltre, a norma dell'art. 3, comma terzo e quarto, sulla ammissibilità delle domande di adesione nonché sulla esclusione dei soci.

Vigila, infine, sulla regolare tenuta della contabilità.

A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri e i documenti contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessarie anche al fine di rendere il parere previsto dall'art. 9.

Il Collegio resta in carica quattro anni.

2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ovvero di almeno cinque dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Collegio è presieduto dal Presidente o dal membro più anziano di età.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore.

3. Qualora nel corso della carica vengano a mancare per dimissioni o altra causa, uno o più componenti, il Collegio medesimo chiama quali successori i primi dei non eletti in ordine decrescente ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi, provvede mediante cooptazione.

La nomina dei membri cooptati sarà sottoposta a ratifica nella successiva assemblea ordinaria dei soci.

Il Collegio provvede inoltre alla convocazione dell'assemblea nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto.

Art. 9) BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio direttivo all'assemblea per l'approvazione entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno ed è accompagnato dalla relazione del Consiglio medesimo e dal parere del Collegio di controllo.

Art. 10) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali, annualmente stabilite dal Consiglio direttivo in relazione alle categorie dei soci ed alle particolari situazioni personali di cui al-

l'art. 3, nonchè da altre entrate previste dalla legge 11 agosto 1991 n.266, quali:

- gli eventuali proventi derivanti dalle attività promosse per il perseguimento degli scopi sociali;
- le eventuali donazioni nonchè i lasciti testamentari;
- gli eventuali contributi privati nonchè pubblici erogati a favore delle attività dell'associazione.

Le sopramenzionate risorse sono esclusivamente impiegate per il perseguimento dei solidaristici scopi sociali.

Art. 11) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è proposto dal Consiglio direttivo, la delibera del quale, previo conforme parere del Collegio di controllo, è sottoposta all'assemblea straordinaria.

Detta proposta deve essere approvata dalla maggioranza e con il voto previsti al superiore punto 2 dell'art. 5.

Art 12) Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle associazioni di persone nonchè della Legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n.266.

Art 13) NORMA TRANSITORIA

Detta norma è volta a garantire la continuità del-

l'attività solidaristica svolta dall'associazione
in relazione sia ai principi che ne hanno promosso
la fondazione sia alle disposizioni della legge
quadro sul volontariato sopra menzionata.

A tale scopo i membri del Collegio di controllo, in
carica al momento dell'approvazione delle presenti
modifiche statutarie, durano nella carica medesima
fino all'assemblea ordinaria che avrà luogo entro
il 30 aprile del 1994.

A detta assemblea si procederà alla elezione di
tutti i nove componenti del Collegio medesimo.

Letto,

confermato e sottoscritto.

F.to: Soldan Grazia

F.to: Dottor Giuseppe Parazzini

- Notaio -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

Milano, addì 13 SETTEMBRE 1993

